

MATRICE DEI RISCHI CONCESSIONE AUTOSTRADALE

| N° | Fase della concessione | Macro-tipologia di rischio | Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione formale | Misure di riferimento | Allocazione sostanziale |
|----|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------|--|--|
| 1 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio amministrativo | Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 2 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio espropri | Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 3 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio ambientale | Rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 4 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio di modifica progettuale | Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari | CONCEDENTE | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario, fatte salve le eventuali differenze di costo disposte dal concedente nei termini di legge. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi. | Nulla |

MATRICE DEI RISCHI CONCESSIONE AUTOSTRADALE

| N° | Fase della concessione | Macro-tipologia di rischio | Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione formale | Misure di riferimento | Allocazione sostanziale |
|----|------------------------|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|
| 5 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio di errore di progettazione. | Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • modifiche progettuali | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 6 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto. | Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del cronoprogramma fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 7 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto. | Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente • risarcimento danni a favore dell'ente concedente • applicazione penali a favore dell'ente concedente | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 13 [ovvero 15]: l'ammissibilità al recupero dei costi tramite l'ammortamento dell'opera è condizionata alla sua effettiva realizzazione ovvero, nel caso di ammortamento a vite utili, alla sua effettiva entrata in esercizio, ossia al superamento della fase di collaudo; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 8 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione. | Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi. • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 9 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Programma degli Investimenti. | Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • minore durata fase di gestione • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |

MATRICE DEI RISCHI CONCESSIONE AUTOSTRADALE

| N° | Fase della concessione | Macro-tipologia di rischio | Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione formale | Misure di riferimento | Allocazione sostanziale |
|----|------------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 10 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore | Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli investimenti • maggiori costi ammissibili a fini tariffari • riequilibrio PEF • risoluzione contrattuale bilaterale | CONCEDENTE Per le sole cause di forza maggiore esplicitamente disciplinate nel contratto | Nessuna | Nulla: elenco esaustivo di cause di forza maggiore ex Linea guida EPEC 2016 |
| 11 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio finanziamento | Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. | <ul style="list-style-type: none"> • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risarcimento danni a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 25-bis [ovvero rispettivamente 29-bis, 32-bis] : Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico, il concessionario non deve mettere a rischio la sostenibilità finanziaria della concessione. | L'Autorità monitora la resilienza finanziaria della società concessionaria. |
| 12 | COSTRUZIONE E GESTIONE | COSTRUZIONE | Rischio finanziario | Rischio di oscillazione dei tassi di interesse. | <ul style="list-style-type: none"> • maggiori oneri finanziari rispetto al K_d riconosciuto all'interno della formula del WACC • mid-term review WACC | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 44: il tasso di remunerazione del capitale è determinato <i>ex ante</i> dall'Autorità; • Misura 45: aggiornamento del tasso di remunerazione in caso di variazione maggiore o uguale al +/- 15%. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 44 e 45 |
| 13 | COSTRUZIONE E GESTIONE | ALTRO | Rischio delle relazioni industriali | Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • minori ricavi da pedaggio • minore durata fase di gestione | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 14 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio commissariamento / stakeholders (accettazione sociale) | Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell'opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell'opera. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • Rischio contenzioso • minore durata fase di gestione | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 15 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto. | Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 13 [ovvero 15] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |

MATRICE DEI RISCHI CONCESSIONE AUTOSTRADEALE

| N° | Fase della concessione | Macro-tipologia di rischio | Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione formale | Misure di riferimento | Allocazione sostanziale |
|----|------------------------|----------------------------|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 16 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio normativo, regolamentare imprevedibile | Rischio che modifichi normativo/regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto e di portata tale da determinare un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dell'intera concessione accertato mediante il procedimento di cui all'articolo 192 del Codice dei Contratti, determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi • Rischio contenzioso • minore durata fase di gestione | CONCEDENTE / CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi. | L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 13 [ovvero 15] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 17 | COSTRUZIONE | COSTRUZIONE | Rischio normativo, regolamentare prevedibile | Rischio che modifichi normativo/regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del cronoprogramma fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento ad uno specifico fondo, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. | L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 13 [ovvero 15] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 18 | GESTIONE | DOMANDA | Rischio di contrazione della domanda | Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali. | <ul style="list-style-type: none"> • minori ricavi da pedaggio | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 25-bis [ovvero rispettivamente 29-bis, 32-bis]: le previsioni di traffico non sono oggetto di aggiornamento nel corso della concessione ad eccezione dei casi in cui la durata della medesima ecceda i 15 anni. In tale ipotesi è consentita una revisione delle stime di traffico nei limiti del +/- 15% rispetto alle previsioni assunte in fase di gara; • Misura 25-quater [ovvero 29-quater, 32-quater]: l'applicazione della tariffa deve essere sostenibile per gli utenti, sulla base di stime dell'elasticità della domanda; • Misura 26 [ovvero rispettivamente 22-bis, 25-bis, 27]: al termine di ciascun periodo regolatorio è previsto che i maggiori ricavi derivanti da un'eventuale sottostima dei volumi di traffico, costituiscono un debito per il periodo regolatorio successivo; nel caso in cui invece, i volumi di traffico subiscano una contrazione, i relativi minor ricavi non possono essere recuperati dal concessionario. | L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misura 26 [ovvero rispettivamente 22-bis, 25-bis, 27] |
| 19 | GESTIONE | DISPONIBILITÀ | Rischio di disponibilità | Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali dell'infrastruttura autostradale, stabiliti anche dal Contratto; Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. In sede di convenzione di concessione. Rischio di mancata erogazione dei servizi. | <ul style="list-style-type: none"> • minori ricavi da pedaggio • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 20 [ovvero rispettivamente 23, 24]: il meccanismo penale correlato alla qualità include indicatori relativi alla disponibilità dell'infrastruttura. • Misura 8 [ovvero 10]: per gli oneri relativi ai rimborsi correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale si applica quanto previsto alla misura 14.4 approvata con delibera ART n. 132/2024 (consultazione in corso). | L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 20 [ovvero rispettivamente 23, 24] e della Misura 8 approvata con delibera n. 132/2024 |
| 20 | GESTIONE | DISPONIBILITÀ | Rischio di gestione | Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenza nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione, anche per obsolescenza tecnica | <ul style="list-style-type: none"> • maggiori costi di gestione non ammissibili a fini tariffari • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 8 [ovvero 10]: per ogni periodo regolatorio, la quantificazione dei costi di gestione effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario; • Misura 19 [ovvero rispettivamente 22, 23]: eventuali scostamenti fra il livello effettivo dei costi operativi afferenti al rischio manutenzione straordinaria, anche obsolescenza tecnica, NON sono ammissibili a fini tariffari. • Misura 8 [ovvero 10]: per gli oneri relativi ai rimborsi correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale si applica quanto previsto alla misura 14.4 approvata con delibera ART n. 132/2024 (consultazione in corso). | L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 19 [ovvero rispettivamente 22, 23] |
| 21 | GESTIONE | DISPONIBILITÀ | Rischio di fallimento del gestore | Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti. | <ul style="list-style-type: none"> • blocco dei servizi • Rischio contenzioso • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> • Misura 25-bis [ovvero rispettivamente 29-bis, 32-bis]: Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico, il concessionario non deve mettere a rischio la sostenibilità finanziaria della concessione. | L'Autorità monitora l'equilibrio economico e finanziario della società concessionaria. |

MATRICE DEI RISCHI CONCESSIONE AUTOSTRADALE

| N° | Fase della concessione | Macro-tipologia di rischio | Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione formale | Misure di riferimento | Allocazione sostanziale |
|----|------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 22 | COSTRUZIONE E GESTIONE | COSTRUZIONE / GESTIONE | Rischio di inflazione | Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti. | <ul style="list-style-type: none"> maggiori costi di gestione / costruzione | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> Misura 8 [ovvero 10]: per ogni periodo regolatorio, la quantificazione dei costi di gestione effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario; Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; Misura 15 [ovvero rispettivamente 17, 18] e Misura 16 [ovvero rispettivamente 18, 19]: la dinamica dei costi di gestione è correlata al livello di inflazione programmata fissato <i>ex ante</i> per ciascun periodo regolatorio. | L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 19 [ovvero rispettivamente 22, 23] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 23 | COSTRUZIONE E GESTIONE | DISPONIBILITÀ | Rischio assicurativo | Rischio di aumento dei costi assicurativi. Rischio di impossibilità assicurativa | <ul style="list-style-type: none"> maggiori costi di gestione applicazione penali a favore dell'ente concedente risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> Misura 8 [ovvero 10]: per ogni periodo regolatorio, la quantificazione dei costi di gestione effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario; Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; Misura 15 [ovvero rispettivamente 17, 18] e Misura 16 [ovvero rispettivamente 18, 19]: la dinamica dei costi di gestione è correlata al livello di inflazione programmata fissato <i>ex ante</i> per ciascun periodo regolatorio. | L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 19 [ovvero rispettivamente 22, 23] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 24 | COSTRUZIONE E GESTIONE | ALTRO | Rischio subappalti | Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori | <ul style="list-style-type: none"> Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti maggiori costi non ammissibili a fini tariffari Rischio contenzioso applicazione penali a favore dell'ente concedente | CONCESSIONARIO | <ul style="list-style-type: none"> Misura 8 [ovvero 10]: per ogni periodo regolatorio, la quantificazione dei costi di gestione effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario; Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi. | L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 19 [ovvero rispettivamente 22, 23] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25] |
| 25 | COSTRUZIONE E GESTIONE | ALTRO | Rischio correlato ad eventi di forza maggiore | Verificarsi di eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto, quali: - guerre o atti di ostilità - esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche - incidenti aerei - epidemie e contagii - fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità | <ul style="list-style-type: none"> maggiori costi minori ricavi da pedaggio blocco dei servizi risoluzione contrattuale bilaterale | CONCEDENTE Per le sole cause di forza maggiore esplicitamente disciplinate nel contratto | Nessuna | Nulla: elenco esaustivo di cause di forza maggiore ex Linea guida EPEC 2016 |